

CONVENZIONE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE DI AREE AD ALTO RISCHIO DELL'ARNAS G. Brotzu

Tra

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu, di seguito denominata ARNAS, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di Legale Rappresentante.

e

Il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell'Università degli studi di Cagliari, di seguito DSMSP, con sede in Monserrato (CA), S.P. N° 8 – Cittadella Universitaria, Blocco I, C.F. 80019600925 – P.IVA IT00443370929, legalmente rappresentato dal Prof. Giorgio La Nasa, nato a Cagliari il 16/03/1954 C.F. LNSGRG54C16B354F.

PREMESSO CHE:

- L'ARNAS, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, necessita di attività di monitoraggio ambientale delle aree ad alto rischio dei presidi ospedalieri date le criticità non altrimenti risolvibili attraverso la propria dotazione organica.
- Che Il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell'Università degli studi di Cagliari si rende disponibile, nella piena osservanza delle disposizioni in vigore in materia di incompatibilità, a fornire la collaborazione richiesta nei casi in cui, a fronte di adeguata programmazione delle esigenze considerando un adeguato margine di non programmabilità, l'attività in parola sia svolta senza pregiudizio delle proprie attività ospedaliere.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina lo svolgimento delle attività di monitoraggio ambientale delle aree ad alto rischio dei presidi ospedalieri dell'ARNAS G. Brotzu.

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il DSMSP si impegna ad effettuare, per il tramite del proprio laboratorio di Igiene, accreditato UNI EN ISO IEC 17025:2018 (ACCREDIA 1442L), responsabile dott. Valentina Coroneo, e per conto di ARNAS G. Brotzu, le attività connesse al monitoraggio ambientale interno delle zone ad alto rischio dell'ARNAS G. Brotzu, eseguendo nello specifico i campionamenti e le analisi programmate considerando un adeguato margine di non programmabilità da ARNAS G. Brotzu in base alle esigenze delle singole unità operative, secondo le condizioni dell'allegato A.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal 01.07.2023 al 30.6.2024. La stessa è eventualmente, rinnovabile o prorogabile, a seguito di accordo scritto tra le parti, qualora ne ricorrano le condizioni di motivata urgenza e necessità e con applicazione del tariffario in vigore al momento del rinnovo. È facoltà delle parti recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, fatte salve le attività svolte che saranno comunque liquidate da ARNAS.

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il DSMSP provvederà all'effettuazione dei controlli secondo il calendario stabilito in accordo con le Direzioni Mediche di Presidio dell'ARNAS G. Brotzu considerando un adeguato margine di non programabilità. Qualsiasi adempimento inerente la presente convenzione è demandato alla supervisione della Direzione di Presidio dell'ARNAS G. Brotzu interessata.

Il DSMSP è tenuto a garantire che il proprio personale, individuato nello svolgimento delle attività dedotte in accordo, mantenga la riservatezza in ordine alle informazioni, cognizioni e documenti riservati di pertinenza di ARNAS G. Brotzu o di terzi dei quali possa venire a conoscenza. La responsabilità delle attività di cui sopra è demandata alla dott.ssa Valentina Coroneo del Laboratorio di Igiene del suddetto dipartimento. Per quanto applicabili, si prende atto delle condizioni generali di fornitura previste nel laboratorio accreditato e inserite in calce all'allegato A. Per il giudizio di conformità, quando presente un limite di legge, si concorda che i risultati non conformi saranno quelli che si collocano al limite di legge con il contributo dell'incertezza di misura.

ART. 5 – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

L'ARNAS G. Brotzu provvederà all'emissione del relativo ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini. Il competente Ufficio dell'Università degli studi di Cagliari emetterà, nei successivi dieci giorni, regolare fattura.

ARNAS G. Brotzu, s'impegna a corrispondere al DSMSP, dietro presentazione di fatture elettroniche, gli importi relativi alle attività commissionate secondo le tariffe di cui all'allegato A, oltre IVA di legge per un impegno finanziario di euro 60.000,00 annui (euro sessantamila,00); eventuali ulteriori parametri che dovessero essere richiesti saranno conteggiati in base al tariffario in vigore nel DSMSP al momento della richiesta. ARNAS G. Brotzu s'impegna a formalizzare le procedure necessarie per consentire la trasmissione e la relativa accettazione delle fatture elettroniche emesse dal DSMSP. Il pagamento a 60 gg data fattura sarà eseguito mediante giro fondi Banca d'Italia su conto 0037390 intestato all'Università degli Studi di Cagliari.

ART. 6 – SICUREZZA

Il DSMSP nello svolgimento della propria attività applica e ottempera a tutte le prescrizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e ss. mm. ii. anche per l'attività svolta dagli operatori esterni presso i Clienti.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione,

in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (UE/2016/679).

ART. 8 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E

CORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità. Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione, composta da n° 3 pagine e n° 10 art.li, compreso il presente, è sottoscritto dalle parti con firma digitale e scambiato tra le parti a mezzo posta elettronica certificata, verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata con spese a suo carico ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, inoltre è soggetta all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, che resta a carico di ARNAS Brotzu.

Per quanto non espressamente disciplinato nella convenzione le parti convengono di fare riferimento alle norme di legge disciplinanti la materia.

Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale
Dottssa Agnese Foddis
ARNAS G. Brotzu

Il Direttore del Dipartimento
di Scienze Mediche e Sanità Pubblica
dell'Università di Cagliari
Prof. Giorgio La Nasa